

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 344/15)

Stato Membro	Italia
Rotte interessate	Crotone - Torino e viceversa Crotone - Venezia e viceversa
Periodo di validità del contratto	Dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2023
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d'appalto e all'onere di servizio pubblico	ENAC, Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze, Viale Castro Pretorio, n. 118 00185 Roma ITALIA Tel. +39 0644596515 E-mail: osp@enac.gov.it Sito internet: http://www.mit.gov.it http://www.enac.gov.it

Bando di gara per l'affidamento in esclusiva del servizio aereo di linea Crotone – Torino e viceversa e Crotone – Venezia e viceversa, ai sensi dell'articolo 16 paragrafi 9 e 10 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008.

Premessa

Lo Stato italiano – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi conclusasi in data 1° luglio 2020, ha imposto oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti "OSP") sui servizi aerei di linea sulle rotte Crotone – Torino e viceversa e Crotone – Venezia e viceversa.

Le norme prescritte dall'imposizione di tali oneri di servizio pubblico di cui alla nota informativa della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 274 del 19 agosto 2020, sono contenute nel decreto ministeriale n. 308 del 31 luglio 2020.

Nel caso in cui nessun vettore abbia dichiarato all'ENAC la propria intenzione di istituire, a decorrere dal 1° febbraio 2021, servizi aerei di linea rispondenti agli oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone – Torino e viceversa e Crotone – Venezia e viceversa, senza usufruire di diritti di esercizio in esclusiva e senza alcuna compensazione finanziaria, lo Stato italiano – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 16 paragrafi 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, limita l'accesso alle stesse rotte a un unico vettore e concede per un periodo di due anni con possibilità di proroga per il terzo e per il quarto anno, il diritto all'esercizio in esclusiva dei servizi aerei di linea sulla rotte sopra citate tramite gara pubblica, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nonché delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

Il presente bando, ai sensi dell'art. 17 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, sarà trasmesso alla Commissione europea che renderà pubblico l'invito a presentare le offerte di gara mediante una nota informativa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, così come previsto dall'art. 17 par. 4 dello stesso Regolamento.

La documentazione di gara e qualsivoglia informazione pertinente correlata è resa disponibile dall'ENAC ai vettori che ne faranno richiesta all'indirizzo di posta elettronica osp@enac.gov.it. In alternativa la richiesta potrà essere inoltrata ad ENAC, Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze, Viale Castro Pretorio, n. 118 – I - 00185 ROMA.

Disposizioni generali

Il presente bando definisce l'oggetto della gara, le modalità di partecipazione alla gara stessa, le norme relative alla durata, alla modifica e alla scadenza della Convenzione di cui al successivo paragrafo 5, alle sanzioni in caso d'inosservanza delle disposizioni prescritte e alle garanzie a corredo dell'offerta e dell'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione.

Alla presente procedura di gara non si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art.18 del decreto legislativo n.50/2016 lettera a), se non esplicitamente richiamate.

1. Oggetto della Gara

Oggetto della gara è l'affidamento in esclusiva del servizio aereo di linea sulle rotte Crotone – Torino e viceversa e Crotone – Venezia e viceversa per 2 (due) anni (eventualmente prorogabile al massimo per due altri anni), conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 308 del 31 luglio 2020.

2. Partecipazione

2.1 Requisiti generali e tecnici

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i vettori aerei comunitari in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

1. non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e ss. mm. e ii. e di non avere

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. non essere stato condannato ad una sanzione interdittiva ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001, o a qualsiasi altra condanna che comporti il divieto di contrattare con una Pubblica Amministrazione;
3. non aver reso false dichiarazioni in merito alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad altre procedure di gara per l'affidamento di servizi aerei di linea in regime di oneri di servizio pubblico;
4. essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm. e ii.;
5. essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra:

- Per i punti 1, 2 e 3, il candidato attesta la sua posizione con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio in conformità agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, come specificatamente dettagliato nel capitolato di gara.
Tale dichiarazione farà esplicito richiamo alle sanzioni penali previste all'art. 76 del sopra citato decreto per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci; dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del vettore concorrente o da persona dal medesimo delegata a rappresentare la società, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.
- Per il punto 4, il candidato attesta la sua posizione con la dichiarazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss. mm. e ii., presentata ai sensi del sopracitato art. 47 del DPR 445/2000.

Per il punto 5, il candidato attesta la sua posizione con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio ai sensi dei sopracitati artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Una volta individuato il vettore aggiudicatario, l'ENAC, nel caso di vettore italiano o con stabile organizzazione in Italia, provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Nel caso, invece, di vettore di uno Stato membro dell'Unione Europea senza stabile organizzazione in Italia, la certificazione relativa alla regolarità contributiva dovrà essere rilasciata dalle Amministrazioni

e Organismi del Paese d'origine a cui deve essere allegata – ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 33, c.3 – una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

- L'ENAC, con riferimento al vettore aggiudicatario, provvederà ad acquisire l'informazione antimafia di cui all'art.84 del decreto legislativo 159/2011 e ss. mm. e ii.

Si precisa inoltre che, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, possono partecipare alla presente gara sia i vettori già ammessi al concordato, sia quelli che hanno depositato il ricorso per l'ammissione al concordato stesso. In tale ultima ipotesi il concorrente dovrà produrre nella **Busta A** apposita autorizzazione del Tribunale competente.

In caso di avvenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dovrà indicare in sede di partecipazione alla gara una impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, che assuma in solido la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto, nonché la documentazione richiesta dall'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) e ss.mm. ed ii..

Requisiti tecnici:

1. certificato di operatore aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria come dettagliato nel capitolato d'oneri;
2. licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008/2008;
3. disponibilità, in proprietà, in *dry lease* o *wet lease*, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
4. impiego di aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

La carenza dei richiesti **requisiti generali** e **tecnici** in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara.

La carenza dei richiesti **requisiti generali** e **tecnici** in un momento successivo alla stipula della Convenzione di cui al paragrafo 5, comporterà l'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 14 del presente bando di gara.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive sopra elencate nonché degli elementi e delle dichiarazioni che, dettagliate nel capitolato, devono essere prodotte dai concorrenti, al concorrente che vi ha dato causa sarà concesso un termine non superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'ENAC per rendere, integrare o regolarizzare la dichiarazione, decorso inutilmente il quale il vettore concorrente sarà escluso dalla gara.

Per i vettori che intendano presentare l'offerta si richiama, in particolare l'obbligo di rispettare:

- il contenuto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- il contenuto del "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile nel sito dell'ENAC www.enac.gov.it;
- i principi richiamati nella *Carta dei diritti del passeggero* ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.

2.2 Ulteriori requisiti

Alla data di inizio di esercizio delle rotte onerate il vettore aggiudicatario dovrà anche:

1. avere la disponibilità di un sistema di contabilità analitica specifica per il collegamento onerato in argomento che consenta di scomporre i costi pertinenti diretti e indiretti, ivi compresi i costi fissi e le entrate;

2. distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer Reservation System), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso le agenzie di viaggio.

La carenza dei presenti requisiti a partire dalla data di inizio di esercizio della rotta onerata, comporterà l'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 14 del presente bando di gara.

3. Procedura

La gara di cui al presente bando è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ed è aggiudicabile anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione aggiudicatrice, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 21 del presente bando, procede alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto della qualità del servizio offerto, delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, dell'importo massimo richiesto a titolo di compensazione per l'espletamento del servizio, assumendo a base di gara l'importo della compensazione finanziaria stabilita al paragrafo 6.1 del presente bando di gara.

4. Capitolato d'oneri

L'ENAC, individuata quale stazione appaltante, ha predisposto, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il capitolato d'oneri, corredato dai formulari T) ed E), che disciplina le regole specifiche applicabili alla gara e costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente bando di gara.

5. Convenzione per regolare l'esercizio del servizio

L'esercizio del servizio sarà regolato da una Convenzione tra il vettore aggiudicatario e l'ENAC, redatta secondo lo schema-tipo predisposto dallo stesso ENAC e sottoscritta digitalmente.

Costituisce condizione di efficacia della Convenzione il decreto del Direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo

con il quale viene reso esecutivo l'esito della gara, viene concesso il diritto di esercitare in esclusiva i servizi aerei di linea sulle rotte sopracitate e viene approvata la Convenzione stessa (v. articolo 7 del decreto ministeriale n. 308 del 31 luglio 2020).

6. Compensazione finanziaria

La compensazione finanziaria è calcolata in ottemperanza alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

6.1 Importo a base di gara

L'importo massimo per la compensazione finanziaria, comprensiva di un margine di utile ragionevole, assunto a base di gara per l'affidamento del servizio di trasporto aereo per le rotte in questione, è pari a:

- complessivamente, per due anni di esercizio, con IVA esclusa, € 5.897.788,00 (cinquemilioniotto-centonovantasettemilasettecentottantotto/00 euro).

Le offerte, redatte secondo le modalità specificate nel capitolato d'oneri, devono espressamente indicare, nella parte del formulario riguardante l'offerta economica e con ripartizione annuale, l'importo massimo richiesto a titolo di compensazione, nel limite di cui al presente paragrafo, per lo svolgimento del servizio oggetto della gara.

6.2 Margine di utile ragionevole

Per l'espletamento del servizio viene concesso al vettore un margine di utile ragionevole, determinato ai sensi della Comunicazione della Commissione (2012/C 8/03) e della Decisione della Commissione europea 2012/21/UE, pari al 5,1% dei costi verificati a consuntivo al termine di ciascuno dei due anni di esercizio, comprensivo di un coefficiente di rischio relativo al settore aeronautico riferito alle rotte onerate oggetto del presente bando.

Tale margine in ogni caso non potrà superare la somma di € 210.834,00

(duecentodiecimilaottocentotrentaquattro/00 euro), con IVA esclusa, per ciascun anno ed € 421.668,00 (quattrocentoventunomilaseicentosessantotto/00 euro), con IVA esclusa, per l'intero periodo, corrispondente al 5,1% dei costi ipotizzati in sede di dimensionamento del servizio per la prestazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte indicate nel paragrafo 1.

6.3 Determinazione dell'importo della compensazione

L'importo esatto della compensazione viene determinato retroattivamente alla fine di ciascuno dei due anni di esercizio in funzione dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio, derivati dalla contabilità analitica, nel limite massimo dell'importo indicato nell'offerta, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato d'oneri.

In ogni caso il vettore aereo non potrà richiedere a titolo di compensazione finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito dalla Convenzione, stante la natura dell'erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri pubblicitari.

Il versamento della compensazione è effettuato mediante acconti mensili e un conguaglio finale al termine di ciascun anno, secondo le prescrizioni contenute nella Convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 14.

Al vettore selezionato, dopo che avrà prodotto i dati di traffico del mese precedente e dopo la validazione degli stessi da parte della direzione aeroportuale competente, viene erogato, mensilmente, un anticipo nella misura dell'80% di 1/12 dell'importo annuale.

Al termine di ciascuno dei due anni di esercizio, l'ENAC determina l'ammontare del saldo sulla base della verifica della contabilità analitica presentata dal vettore per la rotta in questione. La contabilità relativa all'esercizio delle eventuali frequenze aggiuntive offerte non confluirà nel conto economico delle rotte onerate. A tal fine l'ENAC analizza a consuntivo l'attività erogata dal vettore rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione di oneri, nonché il risultato economico delle rotte stesse anche in relazione a quanto dichiarato dal vettore in sede di offerta. Sulla base dei risultati delle analisi viene erogato il saldo della compensazione economica, secondo i seguenti criteri:

1. nel caso in cui il vettore abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione, la compensazione stabilita in sede di

aggiudicazione verrà proporzionalmente adeguata; tale adeguamento non sarà applicato nel caso in cui il vettore abbia operato meno voli in ragione della perdurante emergenza epidemiologica legata alla pandemia COVID-19 e alle connesse disposizioni imperative limitative della mobilità sul territorio nazionale che abbiano determinato una riduzione del numero dei passeggeri tale da pregiudicare la continuità e sostenibilità delle operazioni;

2. nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, come specificati nel *formulario E* allegato al capitolato d'oneri del presente bando di gara, comprensivi del margine di utile ragionevole di cui al paragrafo 6.2, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione;
3. nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, come specificati nel *formulario E* allegato al capitolato d'oneri del presente bando di gara, comprensivi del margine di utile ragionevole di cui al paragrafo 6.2, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza tra Costi (comprensivi del margine di utile ragionevole) e Ricavi, ma comunque non superiore alla compensazione stabilita in sede di aggiudicazione;
4. nel caso in cui la totalità degli anticipi forniti nella misura sopraindicata sia superiore alla compensazione spettante, risultante dalla verifica effettuata dall'ENAC, la sovracompenrazione ricevuta dal vettore dovrà essere restituita per essere riutilizzata per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotona;
5. in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di aggiudicazione.

7. Tariffe

Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe da applicare ai voli onerati, nei limiti di quanto indicato nel decreto di imposizione, l'eventuale offerta di ribasso sulla tariffa dei passeggeri residenti in Calabria e le eventuali offerte di tariffe speciali, scontate rispetto a quella onerata dei residenti.

8. Durata della Convenzione

La durata della Convenzione di cui al paragrafo 5 è pari a 2 (due) anni a decorrere dal 1° febbraio 2021.

L'attivazione del servizio sarà attestata da un verbale di inizio servizio, sottoscritto dal vettore e dal rappresentante dell'ENAC sul territorio.

Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione, fosse confermata la necessità di continuare a operare i collegamenti onerati e fosse accertata la disponibilità finanziaria per sostenere l'onere della relativa compensazione da corrispondere al vettore, l'ENAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con la Regione Calabria, potrà richiedere all'aggiudicatario la disponibilità di prorogare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 2 (due) anni.

Il vettore aereo s'impegna a mettere a disposizione dell'ENAC il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e tutto ciò che si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo sugli adempimenti per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto di imposizione di oneri, nel presente bando, nel capitolato d'oneri e nella Convenzione.

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente capoverso, comporta inadempimento sanzionabile secondo quanto previsto al paragrafo 10 del presente bando.

9. Recesso dalla Convenzione

L'ENAC, acquisito il parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché della Regione Calabria, potrà recedere unilateralmente dalla convenzione di cui al paragrafo 5 con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da inviare al vettore tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui siano mutate, per cause impreviste o imprevedibili, le condizioni che hanno determinato la decisione di imporre oneri sulle rotte e nel caso in cui sia necessario riesaminare l'imposizione in seguito alla procedura prevista dall'art.18 del Regolamento (CE) 1008/2008.

Il vettore aggiudicatario potrà recedere dalla Convenzione non prima di un anno dall'attivazione del servizio e rispettando un termine di preavviso di almeno 6 (sei) mesi. A tal fine dovrà presentare all'ENAC idonea richiesta a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento o ancora per posta elettronica certificata.

Si considera recesso senza preavviso l'interruzione, operata dal vettore, dell'esercizio del servizio onerato, qualora, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell'intimazione di ENAC ad adempiere integralmente agli obblighi assunti, il vettore medesimo non abbia ripristinato il servizio o non ne abbia motivato fondatamente il mancato ripristino.

10. Inadempimenti e sanzioni

In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella Convenzione di cui al paragrafo 5, l'ENAC ha diritto di comminare al vettore penali, in misura crescente a seconda del numero delle violazioni commesse, e così come compiutamente dettagliato nella stessa Convenzione.

Il numero dei voli cancellati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2% dei voli previsti per ciascuno dei 2 (due) anni di esercizio.

Oltre tale limite, il vettore dovrà corrispondere all'ENAC, a titolo di penale, la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) per ogni cancellazione accertata alla conclusione di ciascun anno di esercizio.

L'ENAC, inoltre, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6.3, punto 1), procederà a una riduzione dell'importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli non effettuati. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- casi di forza maggiore.

In tali casi, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6.3, punto 1), verrà, comunque, operata una riduzione della compensazione in ragione dei costi variabili non sostenuti per i voli non effettuati.

In tutti i casi di voli cancellati il vettore avrà, comunque, facoltà di recuperare le frequenze non effettuate riprogrammandole, entro un tempo ragionevole, in aggiunta alle frequenze ordinarie, per consentire il

riavviamento dei passeggeri. In tali casi non saranno applicate le previste riduzioni della compensazione né le penali previste per cancellazioni imputabili al vettore.

La mancata osservanza del termine previsto al paragrafo 9 per il recesso da parte del vettore è sanzionata con una penale, calcolata sulla base della compensazione prevista e del numero di giorni di mancato rispetto dei termini medesimi mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P = \frac{CA}{GG} \times gg$$

Dove:

P = penale

CA = compensazione annuale

GG = giorni dell'anno in esame (365 o 366)

gg = giorni di mancato preavviso

L'ammontare delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 50% dell'importo massimo previsto a base di gara per la compensazione finanziaria, riportata al paragrafo 6.1, fermo restando che, raggiunto detto limite, l'ENAC avrà il diritto di risolvere la Convenzione per inadempimento con effetto immediato, senza che ricorrano i termini di cui al paragrafo 15.

Ferme restando le penali di cui al presente paragrafo, al vettore sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in tema di trasporto aereo.

11. Garanzia a corredo dell'offerta

Al fine di assicurare la serietà e l'affidabilità dell'offerta, il vettore che partecipa alla presente gara deve presentare, con le modalità specificate nel capitolato d'onori di cui al paragrafo 4, apposita garanzia a favore dell'ENAC, pari a € 88.467,00 (ottantottomilaquattrocentosessantasette/00 euro).

La garanzia deve avere validità per almeno 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'ENAC, all'atto di comunicare ai vettori non aggiudicatari l'avvenuta aggiudicazione, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia.

Lo svincolo della garanzia predetta nei confronti del vettore aggiudicatario avverrà contestualmente alla stipula della Convenzione di cui al paragrafo 5.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione della garanzia sopra indicata saranno riallocate per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone.

Nel caso in cui non si verifichi la condizione di efficacia del bando indicata al paragrafo 12, l'ENAC ne dà comunicazione ai vettori che hanno depositato un'offerta e provvede contestualmente allo svincolo della garanzia allegata alla medesima offerta.

12. Requisiti di efficacia del bando di gara

A norma dell'articolo 16, paragrafo 9, del Regolamento (CE) 1008/2008, l'efficacia del presente bando di gara è subordinata alla condizione che nessun vettore aereo comunitario comunichi all'ENAC, entro la data di sottoscrizione della Convenzione con il vettore aereo selezionato l'intenzione di avviare, a partire dal 1° febbraio 2021, il servizio aereo di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto sulle rotte indicate al paragrafo 1, senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere alcuna compensazione finanziaria.

13. Garanzia di esecuzione

Il vettore aggiudicatario del diritto di esercizio in esclusiva del servizio aereo onerato di cui al presente bando è obbligato a costituire, con le modalità specificate nel capitolato d'onere di cui al paragrafo 4, apposita garanzia a favore dell'ENAC, che dovrà trasmettere ai fini della stipula della Convenzione di cui al paragrafo 5, volta a garantire la corretta esecuzione del servizio, pari ad € 294.889,00 (duecentonovantaquattromilaottocentottantanove/00 euro).

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione della garanzia sopra indicata saranno riallocate per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone.

La garanzia sarà svincolata, terminato il servizio, all'esito regolare dell'ultima verifica, da parte dell'ENAC, del conto di gestione delle rotte onerate presentato dal vettore aggiudicatario e della verifica della

conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dal provvedimento di imposizione, dal presente bando di gara e dalla Convenzione.

14. Decadenza e revoca

14.1 La carenza, in qualsiasi momento successivo alla stipula della Convenzione, dei requisiti generali e tecnici di cui al paragrafo 2.1 del presente bando nonché di quelli previsti dal capitolato d'oneri, comporta la decadenza del provvedimento di concessione del servizio, la revoca del beneficio della compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali.

14.2 La carenza dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 del presente bando a partire dalla data di inizio di esercizio delle rotte onerate, comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 14.1.

15. Risoluzione della Convenzione

In caso di inadempimento da parte del vettore rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione, nella Convenzione, nelle disposizioni del presente bando e in quelle del capitolato d'oneri, l'ENAC, mediante diffida scritta, potrà assegnare al vettore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, un termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, l'ENAC, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, ha diritto di risolvere la Convenzione, previa comunicazione scritta al vettore, di trattenere definitivamente l'importo indicato nella fideiussione di cui al paragrafo 13, nonché di procedere nei confronti del vettore per il risarcimento del danno subito.

16. Presentazione delle offerte

Entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'informativa della Commissione europea prevista dall'articolo 17, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, le offerte, redatte in lingua italiana e in conformità a quanto previsto nel capitolato d'oneri, dovranno pervenire, a pena di esclusione, mediante posta, corriere o a mano, al seguente indirizzo:

ENAC – Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze, Viale Castro Pretorio, n. 118 – I - 00185 Roma.

Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate in plico chiuso, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nei termini sopra indicati.

Il plico, sigillato con ceralacca o con altro sistema di chiusura atto a garantirne la segretezza, dovrà riportare all'esterno il nominativo del concorrente, la ragione sociale, la sede legale, il numero di fax o, alternativamente, l'indirizzo di posta elettronica/ posta elettronica certificata, nonché la dicitura "Offerta gara per assegnazione delle rotte Crotone – Torino e viceversa e Crotone – Venezia e viceversa, in oneri di servizio pubblico - CIG n. 843783628B - NON APRIRE".

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste ugualmente chiuse e sigillate con le modalità sopra indicate, contrassegnate dalle lettere *A*, *B* e *C* riportanti, oltre all'indicazione del nominativo del concorrente, le seguenti diciture:

Busta A – Documenti;

Busta B – Offerta tecnica;

Busta C – Offerta economica.

I documenti da inserire nelle sopra citate 3 buste sono individuati nel capitolato d'oneri citato nel paragrafo 4 del presente bando di gara.

Nessuna offerta potrà essere integrata o sostituita in tutto o in parte dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

17. Termine di validità delle offerte

Le offerte rimangono valide per 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stesse.

18. Espletamento della gara

All'espletamento della gara provvede l'ENAC, attraverso una Commissione appositamente costituita.

19. Accesso agli atti

La partecipazione alla presente gara comporta l'obbligo, per ciascun concorrente, di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un altro concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. ii. La stazione appaltante si riserva di richiedere, ai concorrenti che facciano istanza di accesso agli atti, il pagamento dei diritti di copia nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare, all'interno della **busta A**, una ulteriore dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "**Contiene dichiarazione relativa ad informazioni riservate**", con la quale il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale per le quali si manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, nonché indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

Rimane inteso che la stazione appaltante procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere secretate e si riserva di valutare la possibilità di consentire l'accesso anche alle parti di cui è stata richiesta la secretazione, in ottica di contemperamento degli interessi.

20. Trattamento dati personali

I dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le predette informazioni verranno comunque trattate in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza delle stesse.

I dati sensibili contenuti nelle offerte presentate dai vettori saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 2 marzo 2006 e consultabile nel sito dell'ENAC www.enac.gov.it.

21. Disposizioni finali

L'ENAC procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ma si riserva di non procedervi se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale.

L'ENAC si riserva, altresì, di non stipulare motivatamente la Convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione.

L'espletamento della procedura di gara non comporta l'obbligo di affidamento del servizio; in nessun caso ai vettori concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero di mancata stipula della Convenzione.

La Convenzione di cui sopra non conterrà la clausola compromissoria.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di non rendere esecutivo l'esito della gara nel caso in cui pervengano, entro i termini di cui al paragrafo 12, accettazioni di oneri di servizio pubblico sulle rotte oggetto del presente bando di gara.